

Verbale di accordo
modificativo del "C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E
SERVIZI" siglato in data 1 luglio 2013

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 27 del mese di Dicembre in Roma, tra:

- la **Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA** - , rappresentata dal Presidente, Dott. Berlino Tazza

e

- la **Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFISAL** – rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani;
- la **Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori stranieri - CONFISAL FISALS** – rappresentata dal Segretario Generale Filippo Palmeri;

con l'assistenza della **Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFISAL** rappresentata dal Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta

si è stipulato il presente verbale di accordo modificativo del "C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI" siglato tra SISTEMA IMPRESA (già SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA) e le OO.SS. FESICA CONFISAL, CONFISAL FISALS, con l'assistenza della CONFISAL in data 1 Luglio 2013 e successivi rinnovi e integrazioni.

Le Parti individuano la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA quale Parte incaricata di trasmettere il testo del presente accordo al CNEL.

Le Parti, inoltre, individuano l'E.BI.TE.N. quale soggetto titolato alla redazione del nuovo testo del C.C.N.L. al netto delle modifiche e integrazioni apportate dal presente verbale.

Bruno Tazza
Angelo Raffaele Margiotta
Filippo Palmeri

Bruno Tazza

Premesso che

- le Parti si riconoscono reciprocamente nella rappresentanza di aziende e dipendenti del settore privato attraverso l'adesione diretta o indiretta attraverso gli strumenti bilaterali di riferimento fondo interprofessionale per la formazione continua Formazienda e Organismo bilaterale E.BI.TE.N.;
- in data 1° luglio 2013 SISTEMA IMPRESA (già SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA) ha siglato con le OO.SS. FESICA CONFISAL e CONFISAL FISALS con l'assistenza della CONFISAL il "CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI";
- in data 24 novembre 2014 SISTEMA IMPRESA ha siglato con le OO.SS. FESICA CONFISAL e CONFISAL FISALS con l'assistenza della CONFISAL il primo "Verbale di accordo di allineamento contrattuale, modificativo e integrativo del C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI";
- in data 12 ottobre 2016 è stato firmato il secondo "Verbale di Accordo modificativo del "C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI" siglato in data 1 luglio 2013";
- il giorno 4 Aprile 2017 è stato siglato tra le Parti Sociali l'"accordo integrativo in materia retributiva" e in data 20 aprile 2017 l'"Accordo di rinnovo" del CCNL sopra citato

considerato che

- le Parti, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015 e nel pieno rispetto dei parametri economici e normativi integranti la retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art.36 Cost , concordano sull'esigenza di provvedere nuovamente all'adeguamento del C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI a partire dal 1 gennaio 2019

tutto ciò premesso e considerato

le Parti convengono di modificare ed adeguare il CCNL richiamato in premessa al presente "verbale di accordo" concordando e stipulando quanto segue:

MODIFICHE CONTRATTUALI

TITOLO II – CONTRATTAZIONE
CAPO III – LIVELLO AZIENDALE
TITOLO IV – BILATERALITA'



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right, a smaller one below it, and a signature at the bottom right with the number '2' written above it.

Articolo 21 (finanziamento dell'E.BI.TE.N.)

Le Parti concordano di aggiungere al termine del comma 1 dell'articolo 21, dopo "lavoratore" la dicitura "per 14 mensilità".

Le Parti concordano di aggiungere al termine del comma 2 dell'articolo 21, dopo "lordi" la dicitura "per 14 mensilità".

Le Parti concordano di modificare gli estremi del c/c presso cui possono essere effettuati i versamenti ad E.BI.TE.N., di cui al comma 5 dell'articolo 21 così come segue:

"Banca di Piacenza Via Armando Diaz, 3 - 26013 Crema (CR), IBAN: IT24W0515656840CC0490007043".

Le Parti concordano di aggiungere all'articolo 21 il seguente comma 6

"6. Il contributo di solidarietà INPS del 10% ex L. n. 166/91 si applica sullo 0,25% a carico del datore di lavoro previsto per il finanziamento del "fondo welfare e sostegno al reddito" interno al "fondo sviluppo bilateralità istituito presso l'E.BI.TE.N.."

Sezione quarta

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

CAPO II – APPRENDISTATO

Articolo 42 (Sfera di applicazione)

Le Parti concordano che nell'articolo 42 al comma 5 il riferimento alle agenzie di scommesse vada sostituito con le società di consulenza.

CAPO II - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, LAVORO INTERMITTENTE E TIPOLOGIE CONTRATTUALI SPERIMENTALI

Articolo 61 (Contratto a tempo determinato)



Le Parti concordano di sostituire l'articolo 61 così come di seguito:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.



*3
Pavone (one)*

2. Con l'eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene, altresì, conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

3. Fermo quanto disposto al precedente comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.

5. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui al precedente comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui precedente comma 1. I contratti per attività stagionali, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui al precedente comma 1.

6. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

7. Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto a termine non può superare il 20% annuo dei lavoratori in forza nell'unità produttiva (28% compresa somministrazione) E' comunque ammessa l'assunzione di:

- 4 lavoratori, nelle aziende fino a 15 dipendenti (6 lavoratori, complessivamente tra termine e somministrazione);

- 6 lavoratori, nelle aziende fino da 16 e 30 dipendenti.

8. La base di computo è costituita dal numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio dell'anno di assunzione nell'unità produttiva all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Il decimale deve essere arrotondato all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Sono esenti dai limiti di cui al precedente comma 7. i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività (nei limiti di cui al successivo articolo 65), da imprese start-up innovative, per lo svolgimento delle attività stagionali, per specifici spettacoli

ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi, per sostituzione di lavoratori assenti e con lavoratori di età superiore a 50 anni.

9. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;

d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

10. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa."

Articolo 63 (Somministrazione di lavoro)

Le Parti concordano di sostituire il comma 4 dell'articolo 63 così come segue:

"(4) Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato."

Articolo 64 (Somministrazione a tempo determinato)


Le Parti concordano di modificare il comma 2 dell'articolo 64 così come di seguito:

"2. Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 15% annuo dei lavoratori in forza nell'unità produttiva. E' comunque ammessa l'assunzione di:

- 2 lavoratori, nelle aziende fino a 15 dipendenti (6 lavoratori, complessivamente tra contratto a termine e di somministrazione);

- 5 lavoratori, nelle aziende fino da 16 e 30 dipendenti."

Articolo 64 ter (Contratto di sviluppo occupazionale - CSO)



5

Le Parti, all'esito della propria attività di monitoraggio, concordano di eliminare, a far data dal 1 gennaio 2019, l'articolo 64 ter e, quindi, il Contratto di Sviluppo Occupazionale nonché ogni riferimento nel testo del C.C.N.L. a tale tipologia contrattuale. La relativa disciplina contrattuale rimane in vigore, esclusivamente, per regolare i rapporti in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Le Parti concordano di inserire, in sostituzione del precedente un nuovo articolo 64 ter denominato:

Articolo 64 ter (Contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione)

"1. Al fine di favorire l'inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggiati, per la vigenza del presente C.C.N.L., potranno essere stipulati una sola volta con il medesimo soggetto contratti a tempo determinato di sostegno all'occupazione con soggetti che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione ovvero con soggetti che abbiano completato presso altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo formativo e con soggetti che abbiano esaurito l'accesso a misure di sostegno al reddito.

2. Il suddetto contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione avrà una durata di 12 mesi, ed è escluso dalle percentuali previste dagli artt. 61 e 64 del presente c.c.n.l.

3. Al fine di favorire l'inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro effettuerà una formazione di 16 ore, comprensiva dell'apprendimento relativo alla prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazione aziendale o in affiancamento per le ore dedicate alla formazione. Le suddette ore dovranno essere evidenziate sul Libro Unico del Lavoro.

4. La formazione di cui al precedente comma può essere inclusa nei piani formativi presentati al Fondo Formazienda, a fronte di specifiche indicazioni che le Parti forniranno al Fondo per includere tali destinatari negli Avvisi.

5. Il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sarà, per i primi sei mesi, di 2 livelli inferiori e per il restante periodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione.

6. In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulteriore periodo di 24 mesi.

7. Per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel sesto livello, l'inquadramento e il conseguente trattamento economico saranno al settimo livello per i primi sei mesi della durata del contratto ed al sesto livello per i restanti 6 mesi della durata del contratto, nonché per l'eventuale periodo di ventiquattro mesi aggiuntivi in caso di conversione dello stesso a tempo indeterminato.

8. La presente disciplina ha carattere sperimentale, sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'E.BI.TE.N. secondo procedure interne e di verifica delle Parti in occasione del rinnovo del presente c.c.n.l."

Articolo 64 quater (Contratto di primo ingresso - CPI)

Le Parti, all'esito della propria attività di monitoraggio, concordano di eliminare, a far data dal 1 gennaio 2019, l'articolo 64 quater e, quindi, il Contratto di Primo Ingresso nonché ogni riferimento nel testo del C.C.N.L. a tale tipologia contrattuale. La relativa disciplina contrattuale rimane in vigore, esclusivamente, per regolare i rapporti in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Articolo 64 quinquies (Contratto di reimpiego - CR)

Le Parti, all'esito della propria attività di monitoraggio, concordano di eliminare, a far data dal 1 gennaio 2019, l'articolo 88 quinquies e, quindi, il Contratto di Reimpiego nonché ogni riferimento nel testo del C.C.N.L. a tale tipologia contrattuale. La relativa disciplina contrattuale rimane in vigore, esclusivamente, per regolare i rapporti in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo.

TITOLO V – SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

CAPO XIII – TRATTAMENTO ECONOMICO

Articolo 192 (Paga base nazionale conglobata)

Le Parti concordano di adeguare le tabelle retributive di cui all'articolo 192, sostituendole così come segue:

Dal 01/01/2019

Livelli	Terzo elemento	Ind. funzione	Totale (euro)
Q	2,07	260,77	2.699,85
1	2,07	-	2.248,08
2	2,07	-	2.012,44
3	2,07	-	1.793,11
4	2,07	-	1.618,75
5	2,07	-	1.510,98
6	2,07	-	1.407,95
7	2,07	-	1.283,36
Op. vend. 1ª cat.	-	-	1.561,29
Op. vend. 2ª cat.	-	-	1.390,28



Negli ambiti provinciali sotto elencati il terzo elemento riportato nella tabella retributiva di cui sopra deve essere sostituito con gli importi stabiliti per provincia.

L'importo di € 2,07 spetta, pertanto, in assenza di determinazione del terzo elemento a livello provinciale.

TERZO ELEMENTO PROVINCIALE		
Voce	Livello	Importo
III ELEM. VERONA	I	13,42
III ELEM. VERONA	II	13,42
III ELEM. VERONA	III	13,42
III ELEM. VERONA	IV	9,79
IND. FUNZIONE	QUADRO	260,76
III ELEM. BELLUNO	TUTTI	6,19
III ELEM. BERGAMO	TUTTI	10,33
III ELEM. BOLZANO	TUTTI	5,16
III ELEM. BRESCIA	TUTTI	8,78
III ELEM. CATANIA	TUTTI	5,68
III ELEM. COMO	TUTTI	7,75
III ELEM. FERRARA	TUTTI	7,74
III ELEM. FIRENZE	TUTTI	7,23
III ELEM. GENERALE	TUTTI	2,07
III ELEM. LIVORNO	TUTTI	3,62
III ELEM. MILANO	TUTTI	11,36
III ELEM. MODENA	TUTTI	7,74
III ELEM. NOVARA	TUTTI	6,19
III ELEM. PADOVA	TUTTI	7,74
III ELEM. PALERMO	TUTTI	10,32
III ELEM. PARMA	TUTTI	6,45
III ELEM. PIACENZA	TUTTI	9,30
III ELEM. PRATO	TUTTI	7,23
III ELEM. RAVENNA	TUTTI	4,38
III ELEM. REG. EMILIA	TUTTI	9,00
III ELEM. ROVIGO	TUTTI	7,75
III ELEM. SIENA	TUTTI	5,16
III ELEM. TORINO	TUTTI	6,71
III ELEM. TRENTO	TUTTI	7,74

TERZO ELEMENTO PROVINCIALE		
Voce	Livello	Importo
III ELEM. TREVISO	TUTTI	9,30
III ELEM. UDINE	TUTTI	5,16
III ELEM. VARESE	TUTTI	7,74
III ELEM. VENEZIA	TUTTI	5,16
III ELEM. VERCELLI	TUTTI	4,13
III ELEM. VICENZA	TUTTI	6,20
III ELEM. VERONA	V	7,74
III ELEM. VERONA	VI	7,74
ELEMENTO AGGIUNTIVO	VII	5,16
III ELEM. VERONA	VII	13,42

Apprendistato dal 01/01/2019

Livelli	Totale
2 (1° - 18° m)	€ 1.616,68
2 (19° - 36°)	€ 1.791,04
3 (1° - 18°)	€ 1.508,94
3 (19° - 36°)	€ 1.616,68
4 (1° - 18°)	€ 1.405,89
4 (19° - 36°)	€ 1.508,94
5 (1° - 18°)	€ 1.281,32
5 (19° - 36°)	€ 1.405,89
6 (1° - 12°)	€ 1.281,32
6 (13° - 24°)	€ 1.405,89

Addetti ai call center

I valori della paga base nazionale conglobata a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono i seguenti:

Livelli	Paga base nazionale conglobata
Q	€ 2.699,84
I	€ 2.248,07
II	€ 2.012,45
III	€ 1.793,11
IV	€ 1.618,39
V	€ 1.510,99
VI	€ 1.407,94

VII	€ 1.283,36
-----	------------

La paga base nazionale conglobata contiene anche l'importo di € 2,07 a titolo di terzo elemento. Tale importo deve essere sostituito con gli importi stabiliti per provincia come da tabella "Terzo elemento provinciale".

L'importo di € 2,07, pertanto, spetta in assenza di determinazione del terzo elemento a livello provinciale.

Le Parti concordano di eliminare le tabelle retributive delle tipologie contrattuali di cui agli artt. 64 ter, 64 quater, 64 quinquies.

Articolo 192 bis (Salario incentivante)


Le Parti concordano di aggiungere all'articolo 192 bis il seguente comma 6:

"6. Per gli addetti alle agenzie di scommesse inquadrati nel 2° livello con qualifica di responsabile di agenzia assunti antecedentemente al 1° gennaio 2000, spetta, a decorrere da tale data, un superminimo ad personam - avente natura di retribuzione di fatto e non assorbibile da alcun istituto legale o contrattuale - pari a € 41,32."

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 27 dicembre 2018


SISTEMA IMPRESA



CONFSAL



FESICA CONFSAL



CONFSAL FISALS

